

L'iter di approvazione del bilancio 2015

Di Gianfranco Costa

PREMESSA

Anche quest'anno, come di consueto, i soci delle società di capitali dovranno procedere all'approvazione del bilancio d'esercizio. A tal proposito si ricorda che l'approvazione del bilancio rappresenta l'ultima fase di un iter costituito dai seguenti adempimenti (in capo agli amministratori):

- redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
- trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente), che provvede a redigere la relativa relazione contenente osservazioni e proposte in merito;
- deposito del bilancio 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione, presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

L'approvazione, inoltre, deve avvenire entro (date di esempio riferite alle società che chiudono gli esercizi coincidenti con l'anno solare):

- 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quest'anno, quindi, entro il 29.04.2016);
- 180 giorni in caso di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società, se previsto comunque dallo statuto (entro il 28.06.2016).

Si evidenzia che, essendo il 2016 un anno bisestile, i termini risultano anticipati di 1 giorno rispetto al consueto. Utile, inoltre, ricordare che qualora il termine scada di sabato o di domenica è sempre prorogato al primo giorno successivo non festivo, anche in caso di deposito con modalità telematica.

Entro 30 giorni (29.05.2016¹) dall'approvazione, poi, il bilancio, i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, vanno depositati presso il Registro delle Imprese. Va ricordato che a partire dall'esercizio 2014, oltre che ai prospetti contabili (Stato Patrimoniale e Conto Economico) si debba procedere al deposito mediante formato XBRL anche della Nota Integrativa. Rimangono invece invariate le modalità di deposito degli altri documenti (PDF/A).

Ulteriore adempimento è posto a carico degli amministratori delle S.p.A. e delle S.a.p.A., i quali, unitamente al bilancio, dovranno depositare al competente Registro delle Imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio. Nell'elenco dei soci deve essere indicato il numero delle azioni possedute da ciascun socio nonché dai soggetti diversi dai soci ma titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Dato, dunque, l'approssimarsi delle suddette scadenze, nel presente Approfondimento si esaminerà l'iter di approvazione del bilancio di esercizio 2015, anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali.

LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 2423, Codice Civile, gli amministratori sono tenuti alla redazione del c.d. "progetto di bilancio" nonché, se richiesta, della Relazione sulla gestione (articolo 2428, Codice Civile).

Va ricordato che la redazione del progetto di bilancio non può essere delegata al comitato esecutivo ovvero a uno o più consiglieri (articolo 2481, comma 4, Codice Civile) e che il termine per la medesima varia a seconda della presenza o meno dell'organo di controllo.

Per quel che concerne, poi, la Relazione sulla gestione, si sottolinea come la stessa non sia richiesta qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis, Codice Civile) e nella Nota Integrativa siano presenti le seguenti informazioni:

¹ Essendo il 29.05.2016 domenica, si rammenta che il termine che scade di sabato o di domenica è sempre prorogato al primo giorno successivo non festivo, anche in caso di deposito con modalità telematica

- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni / quote di società controllanti acquistate o cedute dalla società nel corso dell'esercizio, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi dell'acquisto / cessione.

Il termine di presentazione varia, poi, anche in questo caso a seconda dell'esistenza o meno di un organo di controllo. In particolare:

- in presenza dell'organo di controllo deve essere trasmessa al collegio sindacale / revisore prima del relativo deposito presso la sede sociale;
- in assenza dell'organo di controllo viene direttamente depositata presso la sede della società (è il caso delle Srl prive di organo di controllo).

TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione, gli amministratori sono tenuti a comunicare all'organo di controllo il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione per eventuali osservazioni e proposte. Qualora, ad esempio, l'assemblea per l'approvazione fosse convocata il 27.04.2016, la trasmissione dei suddetti documenti dovrebbe pertanto essere effettuata entro il 28.03.2016.

Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di 30 giorni si sottolineano le seguenti pronunce giurisprudenziali:

<p>Tribunale Verona 08.04.1989</p>	<p>Se a causa della ritardata trasmissione del progetto di bilancio al Collegio sindacale lo stesso omette il deposito della propria Relazione, l'assemblea è priva di uno strumento fondamentale di conoscenza / valutazione, con conseguente annullabilità della delibera di approvazione del bilancio</p>
<p>Tribunale Trento 28.09.1999</p>	<p>Il mancato rispetto del termine non comporta un vizio nella delibera di approvazione del bilancio, a meno che il ritardo abbia determinato l'omesso deposito della Relazione da parte del Collegio sindacale</p>

Dal punto di vista operativo si evidenzia come, dato l'obbligo di deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti alla data di approvazione, l'arco di tempo effettivamente a disposizione degli organi di controllo per la redazione della Relazione sia di 15 e non di 30 giorni. Il Collegio sindacale (ovvero il revisore) dispone, tuttavia, della facoltà di rinunciare al suddetto arco temporale, consentendo pertanto agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio anche a ridosso della predetta scadenza.

Una volta ricevuto, poi, il progetto sarà compito del Collegio redigere una relazione riportante i risultati dell'esercizio e l'attività svolta nonché le osservazioni e le proposte sul bilancio; il soggetto preposto, invece, alla revisione legale (Collegio sindacale o Revisore unico / società di revisione) dovrà predisporre un'apposita relazione contenente un giudizio sul bilancio.

DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE

Al fine di permettere ai soci di prenderne visione, il progetto di bilancio, accompagnato eventualmente dalla Relazione sulla gestione nonché dalla Relazione dall'organo preposto al controllo legale dei conti, deve essere depositato 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione e fino a che sarà approvato (comma 3, dell'articolo 2429, Codice Civile).

Nel merito, si evidenzia come il suddetto termine per le Srl possa discostarsi da quanto normalmente previsto; in particolare, qualora l'approvazione avvenga con decisione dei soci al di fuori dell'ambito assembleare, il termine di deposito viene stabilito dall'atto costitutivo.

Con riferimento sempre al deposito si sottolineano, poi, i seguenti orientamenti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione 17.01.2001, n. 560	L'obbligo del deposito è considerato correttamente adempiuto anche se i documenti sono a disposizione dei soci soltanto negli orari d'ufficio e nei giorni non festivi
Tribunale Milano 03.09.2003 Tribunale Biella 07.07.2006	Il mancato / tardivo deposito del progetto di bilancio comporta l'annullabilità della delibera assembleare
Tribunale Rimini 25.02.2005	I soci possono richiedere copia dei documenti depositati esclusivamente se <i>"la semplice presa visione non consente un'adeguata informazione"</i>
Tribunale Milano 10.03.2005	L'obbligo di deposito è soddisfatto anche qualora i documenti siano trasmessi alla società non in forma cartacea ma tramite posta elettronica e gli stessi siano resi disponibili ai soci
Tribunale Milano 27.04.2007, n. 5038	Non rileva il deposito del progetto di bilancio presso la sede amministrativa / altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto Il deposito deve essere effettivo e continuativo; non è sufficiente che ai soci sia consentito prenderne visione "previo appuntamento"

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Secondo quanto disposto dall'articolo 2364, comma 2, Codice Civile, gli amministratori delle S.p.A. devono convocare l'assemblea almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Per quel che concerne, invece, le Srl va evidenziato quanto previsto dall'articolo 2478-bis del Codice Civile, secondo il quale gli amministratori devono *"presentare"* il bilancio *"ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei*

limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364".

Il termine ordinario di approvazione (presentazione, per le Srl) si attesta, dunque, a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In riferimento, pertanto, al bilancio 2015, la convocazione dei soci (facenti parti di una società con periodo coincidente all'anno solare) dovrà essere effettuata entro il 29 di aprile 2016 (attenzione all'annualità bisestile).

Nel merito, va evidenziata altresì la possibilità di approvare il bilancio in seconda convocazione: in particolare, si tratta di una fattispecie che, oltre a potere essere già fissata nell'avviso della prima convocazione, porta necessariamente a "sforare" il suddetto termine di 120 giorni dato l'obbligo di differenziazione del giorno della seconda assemblea da quello della prima.

Qualora il giorno della seconda adunanza non fosse, tuttavia, fissato preventivamente, la stessa dovrà comunque essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la prima.

Nelle Srl, ancorché non espressamente disciplinata, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile se prevista dall'atto costitutivo.

Si rammenta che:

- nell'ipotesi di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata dal Collegio sindacale;
- nel caso di omessa convocazione da parte degli amministratori (ovvero del Collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) entro i termini previsti è applicabile la sanzione da euro 1.032 a euro 6.197 a ciascun amministratore / sindaco;
- nel caso di tardiva convocazione, la delibera di approvazione rimane comunque valida;
- la richiesta di esaminare del tutto "ex novo" il bilancio ed i documenti contabili ad esso correlati, durante l'assemblea di approvazione, risulta del tutto "ingiustificata e defatigatoria", oltre che incompatibile con il corso normale di svolgimento della riunione stessa (Corte di Appello di Milano – sentenza 13.02.2008).

MAGGIOR TERMINE DI APPROVAZIONE

Gli articoli 2364 e 2478-bis del Codice Civile prevedono la possibilità di approvare il bilancio entro il termine di 180 giorni quando si è in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- redazione del bilancio consolidato;
- quando si è in presenza di particolari esigenze della società (la norma è rigida e tra i casi più importanti si possono citare):
 - presenza di operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
 - approvazione degli stati di avanzamento dei lavori per le imprese edili;
 - riorganizzazione interna della società in prossimità dell'approvazione del bilancio;
 - modifiche del sistema informatico aziendale;
 - presenza nell'attivo sociale di partecipazioni che devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto;
 - creazioni di patrimoni destinati a specifici affari di cui all'articolo 2447 del Codice Civile;
 - presenza di sedi secondarie che richiedono tempi maggiori per determinare i valori di bilancio;
 - esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio calamità naturali, furti o incendi);
 - recepimento dei principi IAS / IFRS.

Lo spostamento del termine in 180 giorni deve essere previsto nell'atto costitutivo / statuto della società, pena il divieto di utilizzo del termine in oggetto e gli amministratori devono segnalare nella Relazione sulla gestione il motivo dello spostamento del termine e nel verbale di approvazione del bilancio deve essere menzionata la proroga.

Per le società che adottano il classico Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico e la presenza del Collegio sindacale si rende utile una discussione sul progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo in carica entro i seguenti termini:

- 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea in caso di presenza nella società dell'organo di controllo;
- 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea negli altri casi.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI SOCI

Secondo quanto disposto dall'articolo 2366 del Codice Civile, l'assemblea dei soci delle S.p.A. deve esser convocata mediante pubblicazione di un apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano previsto dallo statuto, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Si evidenzia come l'avviso di convocazione:

- qualora i quotidiani individuati cessino la pubblicazione, debba essere obbligatoriamente inserito nella Gazzetta Ufficiale;
- debba indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Per le S.p.A. non quotate, se previsto dallo statuto, è possibile altresì procedere alla convocazione mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea (e-mail, PEC, fax, raccomandata, ecc.).

In mancanza della formalità della convocazione, ai fini della valida costituzione della stessa viene richiesto che:

- sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- vi partecipi la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.

In riferimento, invece, alle Srl, si evidenzia come l'approvazione del bilancio sia riservata esclusivamente ai soci e possa essere adottata, alternativamente:

- con decisione, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se previsto dall'atto costitutivo;
- dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.

Ai sensi dell'articolo 2479-bis, Codice Civile, l'atto costitutivo può prevedere:

- il luogo in cui l'assemblea dei soci si riunisce. Se nulla è disposto nel merito, l'assemblea si riunisce presso la sede della società;
- le modalità di convocazione tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di discussione. Qualora, tuttavia, non venga prevista una disciplina

specifica di tali modalità, la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, contenente il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza della formalità della convocazione, ai fini della valida costituzione della stessa viene richiesto che:

- sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- vi partecipi, o venga comunque informata senza opposizioni alla trattazione dell'argomento, la totalità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.

INVALIDITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'articolo 2434-bis del Codice Civile, in riferimento all'invalidità della delibera di approvazione del bilancio richiama quanto disposto dagli articoli 2377 e 2379. La delibera può, pertanto, essere soggetta ad annullabilità ovvero a nullità, nello specifico:

- l'annullabilità si collega a vizi procedimentali, ossia a delibere non effettuate nel rispetto della legge o dello statuto. Essa può essere fatta valere entro 90 giorni dall'iscrizione / deposito della delibera presso il Registro delle Imprese da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, nonché dagli amministratori, dal Consiglio di sorveglianza o dal Collegio sindacale. Affinché i soci possano proporre tale istituto è necessario che gli stessi presentino, anche congiuntamente, almeno il 5% del capitale sociale;
- la nullità fa riferimento a vizi di contenuto, ovvero a casi di mancata convocazione dell'assemblea, mancata elaborazione del verbale e di impossibilità o illiceità del relativo oggetto. L'impugnazione, in questo caso, può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse entro i 3 anni successivi al deposito/iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese.

Con riferimento all'annullabilità si sottolineano le

seguenti pronunce giurisprudenziali:

<p>Tribunale di Brescia 27.09.2003</p>	<p>L'annullabilità può verificarsi in caso di mancato deposito del progetto di bilancio nei 15 giorni precedenti la convocazione dell'assemblea in quanto la mancata presa visione da parte dei soci rappresenta una violazione del diritto all'informazione degli stessi</p>
<p>Tribunale di Milano 15.06.2005</p>	<p>Risulta annullabile la delibera di approvazione del bilancio qualora, in assenza degli amministratori, la società non sia in grado di fornire ai soci tutte le notizie richieste</p>
<p>Tribunale di Catania 10.08.2007</p>	<p>Può generare l'annullabilità della delibera il "<i>reiterato ed immotivato rifiuto di approvare il bilancio di esercizio</i>", da parte di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale, "<i>comportante lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea</i>"</p>

RELAZIONE SULLA GESTIONE CARENTE DI INFORMAZIONI

La mancanza di informazioni all'interno della Relazione sulla gestione non determina la nullità della delibera di approvazione. Sul punto si evidenziano le seguenti pronunce:

<p>Tribunale di Milano 25.02.2013, n. 2613</p>	<p>A differenza della Nota Integrativa, la Relazione sulla gestione non è oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dato il fatto che "<i>correda il bilancio ma non è parte costitutiva dello stesso</i>". Ne consegue che una Relazione presentante una certa carenza di informazioni, ovvero delle informazioni non veritiere, non può determinare la nullità della delibera di approvazione, bensì costituisce presupposto per una pronuncia di annullamento per vizio di approvazione, salvo che dette irregolarità siano tali da rendere non chiaramente intellegibili, o, addirittura di "<i>falsare sul punto il bilancio stesso</i>"</p>
<p>Tribunale di Roma 29.07.2013, n. 16678</p>	<p>La Relazione gode di una certa autonomia rispetto al bilancio; un'autonomia che "<i>si manifesta sia in senso formale, non essendo la relazione ... sottoposta all'approvazione dell'assemblea ... sia in senso sostanziale, nella diversità di contenuto e funzioni ...</i>". I vizi riguardanti, pertanto, la Relazione non incidono sul bilancio, ma possono solamente comportare una responsabilità degli amministratori, ponendosi la tutela del socio in un contesto esclusivamente risarcitorio</p>

Tribunale di Milano
23.01.2014, n. 1062

In considerazione del “*diverso oggetto rappresentato dalle «comunicazioni» incluse nella relazione di gestione*”, ossia in un documento che, per espressa scelta del legislatore, risulta soltanto collegato al bilancio e si caratterizza per una funzione di illustrazione ampiamente valutativa, “*la migliore dottrina, rimarcando la netta distinzione di oggetto e di funzione ... ha puntualmente sottolineato che «la relazione di gestione», a differenza della Nota Integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sì che le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt'al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quello, ad annullabilità della stessa*”

OMESSA RELAZIONE AL BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Per quel che riguarda la mancata redazione della Relazione sul bilancio, si può notare come in dottrina e giurisprudenza si siano sviluppate delle tesi differenti. In particolare, si segnalano le seguenti pronunce:

Corte d'Appello di Milano 26.05.1998	La mancata redazione della Relazione al bilancio da parte dell'organo di controllo determina la nullità della delibera
Tribunale di Latina 23.03.2011	La mancata redazione della Relazione al bilancio da parte dell'organo di controllo determina la mera annullabilità della delibera

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, VERIDICITÀ E CORRETTEZZA

Una questione molto dibattuta circa i contenuti del bilancio riguarda il contrasto con le clausole generali di cui all'articolo 2323, comma 2, Codice Civile.

Corte di Cassazione 14.03.1992, n. 3132	<p><i>“Il contenuto del bilancio sociale deve consentire, in concreto, anche con l’ausilio delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, la conoscenza effettiva dello stato finanziario ed economico della società e delle sue possibilità”. Ne consegue che “la delibera di approvazione che sia stata redatta trascurando le analitiche previsioni dell’articolo 2424, Codice Civile, è illecita se la esigenza di chiarezza è frustrata al punto da non consentire la percezione esatta della consistenza complessiva della società e da eludere l’interesse dei soci e dei terzi a conoscerla. Da questa fondamentale esigenza discende la inidoneità del bilancio ad espletare la sua concreta finalità informativa, di per sé, fonte di illegittimità, indipendentemente dall’intento che l’ha determinata e genera, inevitabilmente, in ragione della illiceità dell’oggetto, la nullità della deliberazione che quel bilancio ha approvato”</i></p>
Corte di Cassazione 21.02.2000, n. 27	<p><i>“Redigere il bilancio con chiarezza è di per sé un obbligo legale degli amministratori, che non postula sollecitazioni, richieste o segnalazioni di alcun genere; pertanto se a fronte di un’appostazione non decifrabile un socio in assemblea di approvazione del bilancio chiede chiarimenti, non è tenuto affatto ad illustrare agli organi della società «i dubbi o i sospetti» che egli possa o meno nutrire. I chiarimenti vanno forniti in modo adeguato ed effettivo, non essendo ipotizzabile una gradualità dell’informazione a seconda delle motivazioni addotte per richiederla, perché è motivo congruo l’insufficienza dei dati desumibili dal bilancio e dai documenti di accompagnamento”</i></p>
Corte di Cassazione 07.03.2006, n. 4874	<p><i>“I destinatari del bilancio in una società di capitali sono non soltanto i soci, ma tutti i terzi che possono essere interessati a conoscere, mediante la lettura del bilancio e dei relativi allegati ufficiali, la situazione patrimoniale ed economica” della società. Di conseguenza “le imprecisioni e le oscurità del bilancio non possono essere sanate dai prospetti informativi analitici, non allegati ufficialmente al bilancio medesimo o al verbale dell’assemblea che lo abbia approvato e, quindi, non conoscibili da parte della generalità degli interessati”</i></p>
Tribunale Milano 18.11.2014	<p>È nulla la delibera di approvazione del bilancio, per violazione dei principi di chiarezza e verità, qualora la Nota Integrativa presenti gravi carenze informative nonché l’assenza delle informazioni relative al cambiamento dei criteri di valutazione. Nel caso di specie la Nota Integrativa era priva dei prospetti e delle indicazioni relative alle variazioni e alle voci del patrimonio netto, riportava l’indicazione di utili di esercizi precedenti inesistenti in quanto mai conseguiti e non rappresentati in bilancio e non evidenziava la consistenza e la copertura finanziaria dell’incremento delle immobilizzazioni</p>

<p>Tribunale Milano 28.7.2015, n. 9104</p>	<p>È nulla la delibera di approvazione del bilancio, per violazione dei principi di chiarezza e verità, qualora gli amministratori, a fronte della richiesta del Collegio sindacale di fornire ulteriori chiarimenti in merito ad alcune voci, si siano limitati ad affermare genericamente di aver recepito le indicazioni dell'organo di controllo</p>
<p>Corte Cassazione 8.3.2016, n. 4522</p>	<p>Il bilancio d'esercizio di una società di capitali redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione è illecito e di conseguenza è nulla la delibera assembleare che lo ha approvato. In particolare, tale situazione si verifica <i>“sia quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”</i></p>

TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO

Secondo quanto disposto dall'articolo 2434-bis del Codice Civile, le impugnazioni della delibera assembleare *“non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”*.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Durante l'approvazione del bilancio, viene fatto carico ai soci di decidere dove il risultato dovrà essere fatto affluire. Nel merito si evidenzia come l'utile d'esercizio possa essere:

- accantonato ad una o più riserve del patrimonio netto;
- attribuito a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori, promotori, agli amministratori, ecc.);
- utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- portato in aumento del capitale sociale;
- rinviato a futuri esercizi;
- distribuito ai soci.

In riferimento, invece, alla perdita va sottolineato come la stessa possa:

- essere rinviata all'esercizio successivo;

- coperta con delle riserve presenti nel patrimonio netto.

In caso di perdita “qualificata” (ex articoli 2447 e 2482-ter del Codice Civile), sussiste tuttavia l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale (fatta eccezione per i casi di trasformazione o scioglimento della società).

TABELLA RIASSUNTIVA

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si riepilogano le scadenze connesse con l’approvazione del bilancio 2015 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI		S.P.A. – SRL CON ORGANO DI CONTROLLO		S.R.L. SENZA ORGANO DI CONTROLLO	
		APPROVAZIONE BILANCIO		APPROVAZIONE BILANCIO SRL	
		ESEMPIO 29.04.2016	ESEMPIO 28.06.2016	ESEMPIO 29.04.2016	ESEMPIO 28.06.2016
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione (se necessaria)	Entro i 30 giorni precedenti l'assemblea	30.03.2016	29.05.2016 (***)	14.04.2016 (*)	13.06.2016 (*)
Comunicazione all'organo di controllo (se esistente) del bilancio e della Relazione sulla gestione					
Deposito presso la sede sociale del bilancio, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione legale	Durante i 15 giorni precedenti l'assemblea	14.04.2016	13.06.2016	14.04.2016	13.06.2016
Convocazione dei soci	Entro 8 giorni precedenti l'assemblea (**)	21.04.2016	20.06.2016	21.04.2016	20.06.2016
Approvazione bilancio	Entro 120 / 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	29.04.2016	28.06.2016	29.04.2016	28.06.2016
Deposito bilancio al Registro delle Imprese	Entro 30 giorni dall'approvazione	29.05.2016	28.07.2016	29.05.2016 (***)	28.07.2016

(*) Nelle Srl prive di organo di controllo gli amministratori provvedono direttamente al deposito del bilancio presso la sede

sociale, nei 15 giorni antecedenti all'assemblea

(**) Nelle S.p.A. la convocazione entro tale data è consentita soltanto se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e qualora previsto dallo statuto; diversamente deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione ossia entro il 14.04.2016 (o 13.06.2016)

(***) Il termine che scade di sabato o di domenica è sempre prorogato al primo giorno successivo non festivo, anche in caso di deposito con modalità telematica

21 marzo 2016

Gianfranco Costa